

**Dopo attento riesame del DL “17 Marzo 2020 n.18 “ CURA ITALIA “ emergenza Covid-19”, si evidenziano:**

Gli articoli in rosso sono già stati inseriti negli emendamenti elencati dalla Federazione nella circolare del 23/03/2020, il resto sono quelli elaborati dal gruppo nella videoconferenza del 1/04/2020.

|   |   |
|---|---|
| <b>Articolo 5</b>   | Prevedere lo sgravio fiscale <b>su tutti i dispositivi medici e di protezione individuale e per la sterilizzazione di attrezzature per il periodo di emergenza Covid-19;</b> nonché lo sgravio fiscale dei costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti speciali durante l'emergenza.   |
| <b>Articolo 13 (deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali)</b>   | Limitare l'esercizio di qualifiche professionali conseguite all'estero <b>esclusivamente alle professioni sanitarie maggiormente coinvolte nell'emergenza Covid-19, in solo ambito sanitario e per il solo periodo dell'emergenza.</b>  |
| <b>Articolo 16</b>  | <b>Oltre alle mascherine chirurgiche, fare riferimento a guanti monouso, occhiali protettivi, camici monouso e gel alcolico disinfettante</b>   |
| <b>Articolo 23 Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)</b> | <p>Nell'ottica che tutte le disposizioni siano equivalenti per i dipendenti pubblici, i privati e gli autonomi si chiede di emendare, <b>per tutti i mesi dell'emergenza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• comma 1 e comma 3: <b>prevedere la retribuzione al 100% del congedo parentale di 15 giorni per figli sotto i 14 anni.</b></li> <li>• comma 8 e comma 9: <b>l'importo del bonus per baby-sitting va equiparato a quello previsto al successivo</b></li> </ul> |
| <b>art. 23 comma 9 (Bonus per acquisizione servizi di baby-sitting)</b>   | <b>Si richiede estensione relativa a tutti i mesi dell'emergenza</b>  |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Articolo. 25 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19)</b></p> | <p>Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei <b>professionisti sanitari</b>, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro.</p>  |
| <p><b>Articolo. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)</b></p>  | <p>Aggiungere il comma 3-bis:</p> <p>3-bis. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico, appartenenti alla categoria dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, impiegati in aree di rischio BLS 2, 3 e 4 è riconosciuta l'indennità di rischio biologico, specifico professionale, pari a € 5,16 per ogni giorno di effettiva presenza.</p> <p><b>Prevedere misure urgenti anche per i liberi professionisti. Non esistono misure urgenti prese per la categoria autonomi</b></p>  |
| <p><b>Articolo. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)</b></p>  | <p><b>Portare il BONUS dal mese di marzo fino al termine dell'emergenze equiparando tutte le professioni sanitarie (liberi professionisti) ai lavoratori dipendenti " Full Time" e quindi ad un riconoscimento sulla base della cassa integrazione dell'80%. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</b></p> <p><b>Verificare che la misura valga per tutti i liberi professionisti, a prescindere dal fatto che abbiano una cassa previdenziale di riferimento o che, in sua assenza, siano iscritti alla Gestione separata INPS.</b></p> <p><b>I professionisti sanitari che beneficeranno dell'indennità sono tutti quelli iscritti al relativo albo professionale.</b></p> |
| <p><b>Articolo. 43</b></p>   | <p><b>Estendere il finanziamento alle piccole imprese, per garantire l'utilizzo appropriato dei DPI.</b></p>   |

|  |   |
|--|---|
| articolo. 44 comma 2 (Istituzione Fondo di ultima istanza a favore di tutte le professioni sanitarie iscritte all'Ordine danneggiati dal virus Covid-19) | <b>Richiesta immediata di accesso ai fondi</b><br><b>(consentire l'accesso almeno parziale anche ai lavoratori con doppia cassa ad esempio contemporaneamente impiegati part time in cassa integrazione, professionisti iscritti alla g.s., e ad altre forme previdenziali)</b> |
| <b>Articolo. 47</b>  | <b>Allo scopo di mantenere la funzionalità della rete dei servizi territoriali rivolti alle persone più fragili</b>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>si implementano le piattaforme digitali per la comunicazione a distanza e la teleassistenza gratuita</p>   |
| <p>Articolo 48</p> <p>Articolo 50</p>  | <p>Specificare l'inclusione delle prestazioni riabilitative.</p> <p>Aggiungere richiesta di rimborso parziale per formazione FAD effettuata nei mesi di emergenza Covid-19 attinente la professione di riferimento</p>  |
| Articolo 54  | Includere mutuo/prestiti agevolati per acquisto immobili , mobili , attrezzature e macchinari destinati all'esercizio professionale   |
| Articolo 56  | Estendere tali misure anche ai professionisti sanitari liberi professionisti.   |
| <p><b>Articolo. 61(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)</b></p> | <p>1) I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione il <b>30 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate bimestrali di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020</b>. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p><b>Sospensione anticipo tasse del 2020</b></p> <p><b>Bloccare pagamenti di tutte le utenze e servizi dei locali adibiti all'esercizio della professione</b></p> |
| <p><b>art. 62 comma 7 (Non assoggettamento compensi a ritenuta di acconto)</b></p>   | <p>Proroga versamenti al 30 giugno sono impensabili stante il perdurare del fermo attività, <b>QUINDI SI CONSIGLIA ALMENO AL 30 SETTEMBRE , SECONDO LO STATO DI EMERGENZA</b></p>   |
| Articolo 63 (Premio ai lavoratori dipendenti)  | <p>Aumentare l'importo del premio e prevederlo per ogni tipo di professionista.</p> <p>Si rammenta l'equità tra lavoratori dipendenti ed autonomi: proposta di sospensione per il 2020 dell'Indice di Stabilità Economica ISA ( ex studi di settore) – 2021 stante la lenta ripresa dell'attività</p>   |
| Articolo 64  | Prevedere che le spese per la sanificazione, da portare in detrazione, comprendano anche l'acquisto di prodotti e strumenti nonchè dpi al 100%  |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Articolo 65 (credito d'imposta per botteghe e negozi)</b></p>   | <p>Estendere la possibilità ai professionisti sanitari per le spese di locazione relative agli studi e uffici oppure la possibilità per i professionisti di sospendere i canoni di locazione. o comunque, al pari di "botteghe e negozi" ottenere un credito di imposta del 60% dell'importo del canone del mese di marzo. Che tali benefici siano previsti anche per i mesi successivi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• imu dello studio</li> <li>• Tributi locali legati all'esercizio della professione</li> <li>• pubblicità</li> </ul> <p>• Rivedere calcolo redditometro per il 2020 e che non sia oggetto di verifica della congruità tra incassi e spese (diminuzione tasse)</p>   |
| <p><b>Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)</b></p> | <p>Sospensione per le professioni sanitarie degli avvisi bonari da parte dell'Agenzia delle Entrate per il periodo dell'Emergenza Covid-19, per poi riprendere la normale rateizzazione non prima del mese di settembre 2020 senza perdere la medesima rateizzazione ed evitare l'invio delle cartelle di Equitalia.</p> <p><b>(abbiamo aggiunto questo perché nel Decreto "Cura Italia" <u>gli avvisi bonari non sono stati sospesi in nessun modo</u>)</b></p> <p>Si rimarca l'assenza di rinvio della proroga per i versamenti, dell'unica rata o per le rate successive, relativi agli avvisi bonari afferenti a:</p> <p>a) avvisi di liquidazione controlli automatizzati ex art. 36-bis D.P.R. 600/73;</p> <p>b) avvisi di liquidazione controlli formali.</p> <p>Oltre a ciò, stando alla cristallina formulazione normativa, restano esclusi anche i titolari di redditi di lavoro autonomo. Per questi ultimi non sarà infatti possibile ottenere il credito d'imposta nemmeno nell'ipotesi in cui l'attività professionale venga svolta in qualsiasi locale</p> |

|                            |   |
|----------------------------|---|
|                            | <p>Quindi autorizzare al credito d'imposta per qualsiasi locale adibito ad attività sanitaria</p> <p>Se la ratio della disposizione, come si legge nel decreto, è infatti quella di "contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" non si vede come l'incentivo non debba essere concesso anche agli studi professionali che in molti casi hanno visto drasticamente ridursi, se non addirittura azzerarsi, la loro capacità operativa.</p> <p>Sospensione dei pagamenti delle tasse nazionali e comunali e dei contributi previdenziali e assistenziali INPS fino al 2021 senza applicazioni di sanzioni e interessi.</p> <p>Sospendere fino a tale data l'invio delle diffide di pagamento e delle attività connesse nonché sospendere l'avvio delle azioni giudiziali di recupero ed esecutive</p> <p>Richiedere la disapplicazione degli ISA (Indicatori Sintetici di affidabilità fiscale) con il rinvio dei termini previsti per gli spessi e con riferimento all'annualità 2019</p> <p>Prevedere una moratoria su tutte le scadenze delle rateizzazioni fiscali e contributive nonché su tutti i termini che consentono applicazione di sanzioni ridotte (es. avvisi bonari ADE o INPS)</p> <p>E gli avvisi bonari non dovranno pervenire non prima del 30 settembre 2020</p> |
| <p><b>Articolo 101</b></p> | <p>Per le professioni per le quali è prevista la formazione continua, riduzione del <del>50%</del> 80% il numero di crediti da acquisire nel 2020.</p> <p>*** sospensione</p>   |

## ULTERIORI CONSIDERAZIONI

### ALBO TECNICI ORTOPEDICI

Le Organizzazioni tecnico scientifiche del comparto ortoprotesico ANTOI e FIOTO unitamente alle Commissioni di Albo territoriali dei Tecnici Ortopedici, analizzato il testo del D-L 17.3.2020, in considerazione delle misure fin qui previste per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica, al fine di ridurre al massimo l'esposizione al rischio di contagio degli assistiti, propongono di integrare il Decreto Legge con una disposizione normativa a supporto del mantenimento dei LEA di assistenza protesica e integrativa, di cui al DPCM 12.1.2017, nel senso seguente:

**Art. ---**

***(Disposizioni a supporto del mantenimento dei LEA di assistenza protesica agli aventi diritto)***

*1. in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, stante la necessità di garantire le forniture essenziali di cui al DPCM 12 gennaio 2017, necessarie per l'autonomia della persona e la tutela della salute dei soggetti fragili e aventi diritto in genere, vista la riduzione/sospensione delle attività ambulatoriali territoriali, ovvero le necessità di riduzione dell'esposizione al rischio di contagio degli assistiti, le Asl, in deroga ai principi generali di erogazione delle prestazioni di cui al Cap. 1 "Procedura di erogazione delle prestazioni protesiche" di cui al Capo III "assistenza distrettuale" e nello specifico punto d) assistenza integrativa (dispositivi monouso) e punto f) assistenza protesica (allegato V) devono istruire i seguenti percorsi:*

*a) gli assistiti in possesso di prescrizione si recano direttamente presso un fornitore, di libera scelta, autorizzato/accreditato ai sensi dell'art. 8 bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, che delegheranno per il prosieguo della procedura;*

*b) gli assistiti in terapia di mantenimento, secondo un piano definito non suscettibile di modificazioni, pur sprovvisti di prescrizione medica, che necessitano di un rinnovo delle prestazioni di cui ai LEA per modifica delle condizioni somatiche, usura o rottura dei presidi in uso, decorrenza dei termini di rinnovo, si recano direttamente presso un fornitore di libera scelta autorizzato/accreditato ai sensi dell'art. 8 bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, che delegheranno per il prosieguo della procedura, su responsabilità del professionista sanitario (tecnico ortopedico direttore tecnico di struttura iscritto all'Ordine) previa valutazione e conseguente certificazione tecnica dello stato di necessità/rispondenza delle esigenze funzionali pregresse.*

*c) Il professionista sanitario direttore tecnico del fornitore (tecnico ortopedico iscritto all'Ordine) certificherà l'idoneità funzionale, la sicurezza d'uso e la rispondenza del dispositivo medico al piano terapeutico pregresso, ai fini del collaudo.*

*Il mandato di patrocinio verrà trasmesso in via telematica all'apposito "Ufficio protesi" della Asl di pertinenza, che provvederà alle verifiche del caso e alla successiva autorizzazione della fornitura.*

*Il presente disposto resta in essere fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.*

Le Scriventi inoltre, considerata la disomogenea e frammentaria applicazione del nuovo obbligo NSO da parte delle AASSLL, al fine di non creare ulteriori ostacoli al già critico sistema di erogazione dell'assistenza protesica in situazioni di emergenza da Covid-19, ritengono necessario lo slittamento al 2021 del suddetto obbligo per gli acquisti di beni da parte degli enti del SSN.

A tal fine si suggerisce l'integrazione del D-L 17.3.2020 nel senso di seguito indicato:

**Art. 18 bis**

***Modifiche al Decreto Ministeriale 7 dicembre 2018 concernente "Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205."***

*Al decreto ministeriale 7 dicembre 2018 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) Il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Il comma 1 si applica per i beni, a decorrere dal 1 febbraio 2021".*

*b) Il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2022 per i beni, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3".*